

Extended Producer Responsibility (EPR)

La Responsabilità estesa del produttore nelle nuove Direttive europee rifiuti-circular economy

Incontro promosso dal Consiglio Nazionale della green economy e dal Circular economy network
Verso gli Stati generali della green economy di Rimini 2018

Introduzione di Edo Ronchi

Roma, 12 luglio 2018



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (14)

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della **gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (14)

Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla **prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (22)

I requisiti generali minimi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita **includendoli nel prezzo del prodotto** e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità

I CONSIDERANDO (22)

Nel complesso tali requisiti dovrebbero **migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse** tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso.



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (23) e (24)

Le disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore si dovrebbero applicare **ferma restando la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (23) e (24)

Nei casi in cui le autorità pubbliche sono responsabili dell'organizzazione degli aspetti operativi della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, **tali servizi dovrebbero essere prestati in maniera efficace sotto il profilo dei costi** e la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi. **Tali costi dovrebbero essere determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (25)

Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, quando i produttori di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi sono responsabili per la gestione dei rifiuti provenienti da prodotti che immettono sul mercato, **essi dovrebbero garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'intero anno, anche se gli obiettivi generali e specifici a essi applicabili sono conseguiti.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (25)

Essi non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi.



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (26)

I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore.



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

I CONSIDERANDO (26)

A condizioni rigorose, tali costi possono essere condivisi con i produttori iniziali dei rifiuti o i distributori ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore.



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 3, DEFINIZIONI

comma 1, 21) «**regime di responsabilità estesa del produttore**», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa **della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

***Articolo 8* RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE**

Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, **gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.**



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 **RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE**

Tali misure **possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti** che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la **responsabilità finanziaria per tali attività**. Tali misure possono **includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile**.

È affidata agli Stati membri la possibilità di una applicazione estensiva dell'EPR



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 **RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE**

LA DIFFERENZA FRA REGIMI OBBLIGATORI E REGIMI VOLONTARI

- **Laddove tali misure includano l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all'articolo 8 bis.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 **RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE**

LA DIFFERENZA FRA REGIMI OBBLIGATORI E REGIMI VOLONTARI

- **Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali minimi di cui all'articolo 8 bis o la loro totalità.**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

**REQUISITI GENERALI MINIMI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
ESTESA DEL PRODUTTORE**

Si applicano laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell'articolo 8 e anche per effetto di atti legislativi dell'Unione. I base a tali requisiti minimi gli Stati membri:



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

**REQUISITI GENERALI MINIMI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
ESTESA DEL PRODUTTORE**

1. Definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali;



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

REQUISITI GENERALI MINIMI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

2. Definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE (imballaggi), 2000/53/CE (veicoli fuori uso), 2006/66/CE (pile e accumulatori) e 2012/19/UE (RAEE);



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

**REQUISITI GENERALI MINIMI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
ESTESA DEL PRODUTTORE**

3. Garantiscono la presenza di **un sistema di comunicazione delle informazioni** per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e **i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti.**



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo:

- **abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;**



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

- forniscano **un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta** dei rifiuti nelle zone di cui alla lettera precedente;
- **dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi** per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

Istituiscono un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare:

- la loro gestione finanziaria;
- la qualità dei dati raccolti e comunicati.



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

Rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

- proprietà e membri;
- contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
- procedura di selezione dei gestori di rifiuti.



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore **coprono i seguenti costi** per i prodotti che il produttore immette sul mercato:



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
- costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti;
- costi della raccolta e della comunicazione dei dati.

IL PRESENTE PUNTO NON SI APPLICA AI REGIMI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE DI CUI ALLE DIRETTIVE 2000/53/CE (VEICOLI FUORI USO) 2006/66/CE (PILE E ACCUMULATORI) O 2012/19/UE (RAEE);



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Stabiliscono che i contributi finanziari versati dai produttori

- nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, **siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose**
- e non superino i **costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi**. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Ove giustificato dalla **necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore**, gli Stati membri possono discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che:

- nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore ***stabiliti a norma degli atti legislativi dell'Unione***, i produttori sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

- nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo l'entrata in vigore della presente direttiva stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;
- nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l'50 % dei costi necessari.



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

A condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori. La **deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.**



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Gli Stati membri istituiscono **un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione**, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno **un organismo indipendente da interessi privati o incarica un'autorità pubblica di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.**



DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)

Articolo 8 bis

Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.



**DIRETTIVA QUADRO (DIRETTIVA 2008/98/CE
COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851)**

Articolo 8 bis

Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023 dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.